



Codice in materia di protezione dei dati personali


Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196

Perché una legge sulla **DATA PROTECTION?**

- *Entrare in rete significa rendersi identificabili, trasmettere a soggetti ignoti dati di natura personale, informazioni sulle nostre abitudini, sui nostri gusti, insomma tutta una serie di informazioni di carattere riservato che devono essere tutelate.*
- *I dati personali sono diventati la **merce di scambio** nella società tecnologica*

Il Legislatore si è dunque preoccupato di proteggere il più possibile "l'identità" dell'utente creando un vero e proprio diritto alla tutela del dato personale, intervenendo con **norme** e **provvedimenti** la materia e creando un'apposita **autorità di vigilanza**: il **Garante** per la protezione dei dati personali.

Passi normativi per arrivare al “*diritto alla protezione dei dati personali*”



DIRETTIVA 95/46/CE

Ha fissato i **principi generali** della normativa in materia di **dati personali** per consentire la **libera circolazione** dei dati personali in territorio europeo



DIRETTIVA 97/66/CE

Relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni



L. n. 675 31/12/96


Oltre a considerare il trattamento dei dati personali così come previsto dall'Unione europea, istituisce la figura del Garante per la protezione di quegli stessi dati

Passi normativi per arrivare al “diritto alla protezione dei dati personali”



D. LEG. 30/06/03 n.196

In pochi anni la legge n. 675/96 ha subito numerose modifiche ed il suo contenuto è stato in gran parte trasfuso, seppur in alcuni casi con notevoli variazioni, nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ossia il Codice in materia di protezione dei dati personali – già detto Codice della privacy



CARTA DIRITTI FONDAMENTALI UE

Esplicito riconoscimento del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, con l'art. 8, 1° comma



REGOLAMENTO (UE) 2016/679

*Nel 2012 la Commissione europea ha deciso di adottare un Regolamento per **abrogare** la direttiva 96/46.*

Il “Codice privacy” è diviso in tre parti:

1

disposizioni

generali

2

dedicata a


settori specifici

3

tutele

amministrative e giurisdizionali

Che cosa sono i **DATI PERSONALI?**



Articolo 4, comma 1
Definizioni

*b) «**dato personale**»: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.*

Classificazione dei dati personali

Dati **identificativi**:
(ad esempio:
nome e
cognome), le
immagini, ecc.;

Articolo 4, comma 1
c) «**dati
identificativi**» i dati
personali che
permettono
l'identificazione
diretta
dell'interessato;

Dati **sensibili**:
dati che
necessitano un
particolare
riguardo ed
una maggiore
tutela

Articolo 4, comma 1
d) «**dati sensibili**» i dati
personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;

Dati **giudiziari**:
possono rivelare
l'esistenza di determinati
provvedimenti giudiziari
soggetti ad iscrizione nel
casellario giudiziale (ad
esempio, i
provvedimenti penali di
condanna definitivi, la
liberazione condizionale
ecc.

Articolo 4, comma 1
e) «**dati giudiziari**» i dati personali idonei
a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u),
del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale;

Viene ad esistenza il diritto alla protezione dei propri dati personali e con esso una normativa specifica destinata a disciplinare tutte le operazioni concernenti

il loro

trattamento

Articolo 4, comma 1

Definizioni

[...]

a) «**trattamento**»: **qualunque operazione** o complesso di operazioni, effettuati **anche senza l'ausilio di strumenti elettronici**, concernenti la **raccolta**, la **registrazione**, l'**organizzazione**, la **conservazione**, la **consultazione**, l'**elaborazione**, la **modificazione**, la **selezione**, l'**estrazione**, il **raffronto**, l'**utilizzo**, l'**interconnessione**, il **blocco**, la **comunicazione**, la **diffusione**, la **cancellazione** e distruzione di dati, **anche se non registrati in una banca dati**.

I soggetti

L'interessato:
la persona a cui i
dati si riferiscono

Articolo 4, comma 1
i) «**interessato**» la
persona fisica, la
persona giuridica,
l'ente o
l'associazione cui si
riferiscono i dati
personali;

il d.l. 201/2011, ha
eliminato il riferimento
ai soggetti di diritto
diversi dalle persone
fisiche il legislatore,
quindi persone
giuridiche, enti e
associazioni.

A questo proposito il
Garante si è così
pronunciato:

*"Il d.l. n. 201/2011 non ha allora in alcun modo
interessato – né avrebbe potuto - tale nozione,
rimasta appunto intatta nella formulazione di
cui all'art. 4, comma 2, lett. f) del Codice:
'qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi
tramite schede prepagate".*

[http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/2094932](http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2094932)

I soggetti

Titolare del trattamento:

- unica figura assolutamente necessaria
- su di lui grava l'obbligo di vigilanza su eventuali preposti

Articolo 4, comma 1

f) «**titolare**» la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

Responsabile del trattamento:

- soggetto facoltativo
- il titolare non viene liberato da responsabilità
- Nominato tra i soggetti che possano garantire il rispetto delle vigenti disposizioni

Articolo 4, comma 1

g) «**responsabile**» la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

Incaricati del trattamento

Articolo 4, comma 1

h) «**incaricati**» le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

Articolo 30

- 1) Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la **diretta autorità** del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
- 2) La designazione è effettuata **per iscritto** e individua puntualmente l'**ambito** del trattamento consentito[...]

Articolo 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di **ottenere la conferma** dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di **ottenere l'indicazione**:
 - a) **dell'origine** dei dati personali;
 - b) delle **finalità** e **modalità** del **trattamento**;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) **dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati** o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha **diritto di ottenere**:
 - a) **l'aggiornamento**, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la **cancellazione**, la **trasformazione in forma anonima** o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di **opporsi**, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Regole comuni a tutti i soggetti

```
graph TD; A[Regole comuni a tutti i soggetti] --> B[Regole ulteriori per soggetti privati (es. aziende)]; A --> C[Regole ulteriori per soggetti pubblici (es. ospedale)]; B --> D[Tendenzialmente il trattamento dei dati è legittimato dal consenso dell'interessato]; C --> E[Tendenzialmente il trattamento dei dati è legittimato dall'interesse pubblico e non dal consenso dell'interessato];
```

Regole ulteriori per
soggetti privati (es.
aziende)

Tendenzialmente il
trattamento dei dati è
legittimato dal **consenso**
dell'interessato

Regole ulteriori per
soggetti pubblici (es.
ospedale)

Tendenzialmente il
trattamento dei dati è
legittimato **dall'interesse
pubblico e non dal
consenso
dell'interessato**

Requisiti

del trattamento dei dati personali

- Il trattamento deve avvenire secondo il principio di **necessità**

Articolo 3

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati **riducendo al minimo** l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- I dati personali devono essere:

Articolo 11

- a) trattati in modo lecito e secondo **correttezza**;
- b) raccolti e registrati **per scopi determinati**, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e **non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati**;
- e) conservati in una forma che consenta l'**identificazione** dell'interessato **per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati**.

Regole ulteriori per soggetti pubblici

A legittimare la modalità di trattamento dei dati sono:

- il perseguimento di «svolgimento di funzioni istituzionali» (art. 18 c. 2)
- il rispetto del D. Lgs. 196/2003
- il rispetto di altre leggi e regolamenti

Attenzione

Se si tratta di dati non sensibili o giudiziari, il trattamento è consentito anche se la legge non lo prevede espressamente (art. 19);

- se si tratta di dati sensibili (art. 20), o giudiziari (art 21), la legge deve autorizzarlo espressamente, specificando le «finalità di rilevante interesse pubblico perseguite»

Regole ulteriori per soggetti privati

Nei confronti dei privati vale il **consenso**, che deve possedere determinati requisiti a pena di invalidità (espresso, libero, informato sulle finalità del trattamento, documentato per iscritto)

Articolo 23

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso **espresso** dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso **liberamente** e specificamente in riferimento ad un **trattamento chiaramente individuato**, se e' documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato **in forma scritta** quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Esistono due deroghe a queste regole

Deroga migliorativa - Articolo 26 (dati sensibili)

1) I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento **solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante**, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

Deroga peggiorativa - Articolo 24

a) obbligo di legge; b) obbligo da contratto o da richiesta dell'interessato; c) pubblici registri; d) attività economiche; e) vita incolumità di terzi f) con esclusione della diffusione, investigazioni difensive g) con esclusione della diffusione, è necessario perseguimento di legittimo interesse di terzi h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, "terzo settore" comunicazioni ad associati, simpatizzanti; i) scopi scientifici e statistici i-bis) curricula; i-ter) comunicazioni

L'art. 31 stabilisce, in linea generale, gli obblighi di sicurezza

Articolo 31

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, **mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza**, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Con riferimento alle misure minime di sicurezza l'art. 33 dispone, in maniera generica, che nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza, il titolare deve comunque adottare le misure minime volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Articolo 33

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Ovviamente, le misure minime variano a seconda che il trattamento avvenga **con strumenti elettronici** (art. 34) oppure **senza** il loro ausilio (art. 35).

Articolo 34

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.